

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI BIASCA

del 21 dicembre 1998 (progetto 16.9.2026)

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA
DEL XX

- . Visto il MP 5/2026 del 16 settembre 2026
- . Sentito il rapporto della Commissione delle petizioni;

in applicazione della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP), del Regolamento di applicazione (RALOP) dell'11 ottobre 1994 (stato 1° gennaio 2023), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei Patriziati e i Regolamenti speciali;

decreta:

TITOLO I

Norme generali

Definizione e scopo (art. 1 LOP)

Art. 1 ¹ Il nome del Patriziato è **Patriziato di Biasca**.

² Il territorio del Patriziato di Biasca si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di Biasca.

Confina ad est con la Val Calanca, con il Patriziato di Malvaglia; a nord con i Patriziati di Malvaglia e di Semione; a ovest con i Patriziati di Semione, Pollegio, Personico ed Iragna, a sud con i Patriziati di Iragna e di Osogna.

³ Il Patriziato di Biasca è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d'uso comune da conservare ed utilizzare con spirito vicinale a favore della comunità.

Altri Enti (art. 2 LOP)

Art. 2 Il Patriziato di Biasca non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

Costituzione (art. 3 LOP)

Art. 3 Il Patriziato di Biasca, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 5953 del 13 novembre 1996, è costituito dai componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Sigillo

Art. 4 Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 29 e porta il nome del Patriziato e lo stemma del Comune di Biasca.

TITOLO II

Dei beni patriziali

CAPO I

Amministrazione

Pubblico concorso (art. 12 LOP)

Art. 5 ¹ Le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso, riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP.

² Quando il valore supera l'importo di ~~fr. 20'000.~~ **fr. 50'000.00** il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Lavoro comune (art. 21 LOP)

Art. 6 ¹ Per la conservazione e la migliore utilizzazione del patrimonio, l'Ufficio può prevedere, di sua iniziativa o su richiesta scritta inoltrata da almeno 10 cittadini patrizi, l'organizzazione di giornate di lavoro comune.

² L'Ufficio mette a disposizione le attrezzature necessarie.

³ Qualora la giornata di lavoro non potesse svolgersi per assenze ingiustificate, l'Ufficio è autorizzato a chiedere la partecipazione alle eventuali spese sopportate, ritenuto un importo minimo di fr. 20.— per ogni assente.

⁴ In presenza di motivi validi, l'Ufficio patriziale può concedere l'esonero dal pagamento della quota.

CAPO II

Modi di godimento

Modi di godimento (Art. 28 cpv. 1 LOP)

Art. 7 ¹ Tutti i cittadini patrizi possono partecipare al godimento nei limiti consentiti dalla LOP e dal presente regolamento.

² Il godimento in comune, è pure concesso:

- a) alle famiglie non patrizie, domiciliate nel Comune di Biasca;
- b) alle famiglie ticinesi o di altri cantoni con beni sul territorio del Patriziato di Biasca;
- c) alle condizioni fissate dal presente regolamento.

Dello stramare e fienare (art. 28 cpv. 1 LOP)

Art. 8 ¹ La raccolta dello strame è permessa in quelle località dove essa non arreca nocimento; ma è vietata nei boschi protettori, nelle piantagioni ed in genere in quelle altre zone nelle quali tale utilizzazione riesce nociva al regolare sviluppo della flora arborea ed alla rigenerazione del bosco.

² L'Ufficio patriziale può mediante ordinanza decretare la sospensione temporanea o le limitazioni nel comprensorio, dell'esercizio di tale godimento qualora gli interessi del Patriziato lo giustificassero.

³ Su richiesta scritta la raccolta del fieno selvatico è permessa solo nelle zone non accessibili alla pascolazione del bestiame bovino.

Godimento dei pascoli

Art. 9 L'inizio e la fine della pascolazione sulla proprietà patriziale in piano è stabilita dall'Ufficio patriziale tramite ordinanza.

Uso di altro materiale

Art. 10 L'uso di altro materiale (sassi, sabbia, ghiaia,...) per la costruzione o il ripristino di case o rustici di proprietà privata deve essere autorizzato dall'Ufficio patriziale che se necessario fisserà una tassa in base ai normali prezzi di mercato.

Assegnazione legname d'opera (art. 30 e 31 LOP)

Art. 11 ¹ Ogni patrizio maggiorenne che intende richiedere legname per opera, deve inoltrare specificata richiesta scritta all'Amministrazione patriziale entro la fine di marzo di ogni anno (salvo i casi riconosciuti di forza maggiore).

² L'Amministrazione trasmetterà le domande con preavviso all'Ispettorato forestale di circondario, per il rilascio delle concessioni e relative assegnazioni.

³ L'assegnazione può avvenire in legname lavorato o in piedi.
Per quello lavorato, vengono praticati i prezzi del giorno del legname più spese di lavorazione.

⁴ L'assegnazione di legname in piedi, può avvenire solo per la costruzione o la riparazione di case, stalle od altri fabbricati, nella giurisdizione del comune di Biasca (cfr. LOP art 29).

⁵ Il legname concesso per opera deve essere martellato dal personale forestale competente e tagliato ed asportato dal luogo, da parte del beneficiario, entro l'anno in cui venne concesso. Il suddetto legname dovrà essere adibito a scopo per cui fu chiesto e concesso; proibita la vendita dello stesso.

⁶ Chi ottiene legname a delle condizioni di favore, quale patrizio, e dispone di quanto ottenuto, in modo diverso dallo scopo per cui fu domandato e concesso, sarà denunciato all'Autorità forestale e tenuto al pagamento del prezzo normale.

⁷ Per il legname d'opera, il Patriziato terrà un apposito registro di controllo, conformemente alle istruzioni del personale forestale competente.

⁸ Il quantitativo di legname d'opera a cui ogni fuoco avrà diritto non potrà superare i 20 mc. nello spazio di 10 anni.

Assegnazione di legname da ardere (art. 29 LOP)

Art. 12 ¹ Per l'attribuzione di legname d'ardere, si dovrà utilizzare in primo luogo lo spoglio derivante dai tagli boschivi.

² Per il bisogno in legna da fuoco, dei monti, premești ed alpi viene, di regola, concessa la legna morta.

³ Il taglio di piante secche e deteriorate, per legna da fuoco, deve essere autorizzato dall'Ufficio patriziale, dietro richiesta. Le piante saranno martellate dal personale forestale.

⁴ Quando si presenti la necessità di dover eliminare un consistente quantitativo di legname, questo viene messo a pubblico concorso.

⁵ Tariffario:

- legna morta gratuita
- altra legna ~~da fr. 5.- a fr. 10.- allo stero~~ secondo tariffario dell'Ufficio forestale

Abbattimento legname

Art. 13 È vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'Autorità patriziale e forestale.

Utilizzo di strade e sentieri

Art. 14 ¹ L'utilizzo delle strade e dei sentieri di proprietà patriziale è concesso nello stato in cui si trovano.

² L'Ufficio patriziale può ordinare la chiusura fino a quando le condizioni non siano ristabilite per:

- a) assicurare l'esecuzione di lavori;
- b) ragioni di sicurezza;
- c) forza maggiore;
- d) garantire il rispetto di leggi federali o cantonali.

Rifugi e capanne

Art. 15 ¹ ~~I rifugi alpini di Lago e Biasagn di proprietà patriziale sono, di regola, aperti e messi a disposizione dei viandanti e dei pastori a titolo gratuito.~~

Art. 15 ¹ I rifugi alpini di proprietà patriziale sono, di regola, aperti e messi a disposizione dei viandanti e dei pastori secondo il regolamento d'uso di ogni singolo rifugio.

² ~~È vietato destinare questi rifugi per uso esclusivo a gruppi di interesse particolari.~~

Casa forestale Fontana

Art. 16 ¹ La casa forestale di Fontana è destinata ai bisogni **del Patriziato**. ~~dell'usciero patriziale e della squadra forestale (AFOR).~~

² Dietro compenso può essere utilizzata anche da imprenditori privati occupati su incarico del Patriziato nella cura del bosco od in interventi appaltati dal Patriziato. **Il compenso è di fr. 10.- al giorno, per persona.**

³ L'Ufficio patriziale ha la facoltà di mettere a disposizione la casa forestale a privati, a condizione che ciò non intralci le attività di cui al presente articolo.

Deposito rifiuti

Art. 17 ¹ È vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, veicoli non immatricolati, ecc.,... sul territorio del Patriziato.

² L'Ufficio patriziale è competente ad esigere lo sgombero.

³ In caso di mancata ottemperanza degli ordini, lo sgombero verrà eseguito dal Patriziato a spese dell'inadempiente, previa diffida.

Costruzioni

Art. 18 È vietato erigere costruzioni su terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

Occupazione terreno

Art. 19 ¹ L'Ufficio patriziale, può concedere l'occupazione temporanea di terreno a titolo precario.

² Per queste occupazioni vanno prelevate tasse che dipendono dalle caratteristiche **e dalla destinazione** del terreno occupato:

- terreno agricolo: **da 2 cts. a 10 cts. al mq per anno; secondo disposizioni della Sezione dell'agricoltura cantonale;**
- altro terreno: **da 1. — fr. a 40.— 20. — fr. al mq per anno;**
- allacciamenti di poca entità (tassa unica): **da 100.- fr a 500.- fr.**

³ Ogni occupazione, senza aver ottenuta la preventiva autorizzazione dell'Ufficio patriziale, è passibile di multa.

⁴ Se l'autorizzazione non viene concessa, chi avrà occupato arbitrariamente del terreno, dovrà sgomberarlo entro i termini che gli saranno fissati dall'Ufficio patriziale.

⁵ In caso di inadempienza, l'Ufficio patriziale agirà in base alle disposizioni del Codice delle Obbligazioni in materia.

Alpi diritto di superficie

Art. 20 ¹ Il Patriziato resta proprietario assoluto degli Alpi. I fabbricati tuttora esistenti, di proprietà privata, appartengono ai rispettivi proprietari, con la limitazione tuttavia, di diritto di superficie su terreno patriziale.

² Qualora detti fabbricati cadessero in rovina, l'Ufficio patriziale intimerà ai proprietari un termine di 2 anni, per la loro rimessa in efficienza. In caso di inadempienza il diritto di superficie si riterrà decaduto.

³ Tale disposizione è pure applicabile ai fabbricati su terreno patriziale fuori del comprensorio degli Alpi.

Alpi regolamento

Art. 21 L'uso degli Alpi ed il loro comprensorio viene fissato da apposito regolamento.

CAPO III

Tasse

Tassa fuocatica

Art. 22 ¹ Ogni fuoco patrizio dimorante in Biasca o nei comuni del Cantone è sottoposto al pagamento della tassa annuale di fr. 20.—.

² Il pagamento della tassa da diritto ai cittadini patrizi di usufruire dei modi di godimento di cui agli articoli 8, 9, 12 cpv. 1, 14, e 15.

Tassa di godimento (art. 28 LOP)

Art. 23 Per i cittadini non patrizi con proprietà nella giurisdizione del Comune di Biasca e per il godimento di cui agli articoli 8, 9, 12 cpv. 1, 14, e 15, viene prelevata una tassa annua di fr. 40.—.

TITOLO III

Appartenenza al Patriziato

Stato di patrizio (TITOLO IV LOP)

Art. 24 ¹ Si richiamano le norme concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio di diritti patriziali disciplinate dalla **LOP e relativo RA, Capo I, II, III LOP, e come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA.**

² Una domanda di concessione dello stato di patrizio respinta dal Consiglio patriziale non potrà essere ripresentata a meno che non si siano verificati fatti nuovi che potrebbero portare a una diversa decisione ^[1].

Registro dei Patrizi, dei Votanti e dei fuochi

Registro

Art. 25 Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

TITOLO IV

Organizzazione del Patriziato

CAPO I

Generalità

Organi (art. 64 LOP)

Art. 26 Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea patriziale
- b) l'Ufficio patriziale
- c) il Consiglio patriziale ^[2]

CAPO II

L'assemblea patriziale

Composizione (art. 67 LOP)

Art. 27 L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Attribuzioni (art. 68 LOP)

Art. 28 ^[3] L'Assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il Presidente dell'Ufficio patriziale
- b) elegge i membri dell'Ufficio patriziale
- c) elegge i membri del Consiglio patriziale
- d) decide sulle domande di iniziativa e di referendum

² ^[4]

CAPO II a ^[5]

Il Consiglio patriziale

Composizione, norme di funzionamento (art. 78 LOP)

Art. 29 ¹ Il Consiglio patriziale si compone di 25 membri.

² Il Consiglio patriziale può dotarsi di norme di funzionamento interne a completazione delle disposizioni del presente regolamento.

Competenze (art. 68 e 79 LOP)

Art. 30 Il Consiglio patriziale:

- a) nomina l'Ufficio presidenziale;
- ~~b) adotta i regolamenti e li modifica;~~
- b) **adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;**
- c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo **del Patriziato e delle sue aziende;**
- ~~e) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione d'ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;~~

- e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- f) autorizza l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento di beni;
- g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza l'Ufficio patriziale ad intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del(la) segretario(a) e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;
- l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;
- m) nomina per il quadriennio la Commissione della gestione, le altre commissioni permanenti e le eventuali commissioni speciali;
- n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.
- o) nomina i delegati del Patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.

Eleggibilità (art. 80 LOP)

Art. 31 ¹ Sono eleggibili in Consiglio patriziale gli aventi diritto di voto del Patriziato.

² La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro dell'Ufficio patriziale, di dipendente del Patriziato o delle sue aziende salvo che la carica sia esercitata a titolo accessorio.

Dimissioni

Art. 32 Le dimissioni sono inoltrate all'Ufficio che le trasmette al Consiglio patriziale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.

Seduta costitutiva

Art. 33 ¹ Il Consiglio patriziale è convocato dall'Ufficio in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

² La seduta è aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama a formare l'Ufficio provvisorio due scrutatori.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

Art. 34 I membri del Consiglio patriziale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall'Autorità designata.

Ufficio presidenziale

Art. 35 ¹ L'Ufficio presidenziale è costituito di:

- a) un presidente (del Consiglio patriziale);
- b) un vicepresidente;
- c) due scrutatori.

² Esso viene nominato ogni anno la prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria.

³ Le cariche non sono obbligatorie.

Sessioni ordinarie (art. 71 LOP)

Art. 36 ¹ Il Consiglio patriziale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno.

² La prima si riunisce l'ultimo lunedì di aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

³ La seconda si riunisce il secondo lunedì di dicembre e si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

⁴ Il presidente del Consiglio patriziale, d'intesa con l'Ufficio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui cpv. 2 e 3- il termine della prima e della seconda sessione ordinaria sino al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio.
In caso di disaccordo decide il Dipartimento Consiglio di Stato.

⁵ Il Dipartimento Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui cpv. 4.

Sessioni straordinarie

Art. 37 ¹ Il Consiglio patriziale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se l'Ufficio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente del Consiglio patriziale.

² Il presidente del Consiglio patriziale decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda; d'accordo con l'Ufficio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente del Consiglio patriziale.

Modo di convocazione

Art. 38 ¹ Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente del Consiglio patriziale d'intesa con l'Ufficio, con avviso all'albo patriziale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.

In caso di disaccordo sulla data di convocazione del Consiglio patriziale, prevale l'opinione del presidente del Consiglio patriziale.

² La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d'urgenza, da riconoscersi dall'Ufficio e dal presidente del Consiglio patriziale.

³ La convocazione d'urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.

Luogo

Art. 39 Le sedute sono tenute nella sala patriziale.

Frequenza, sanzioni

Art. 40 ¹ La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

² Se il consigliere patriziale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente del Consiglio patriziale deve segnalare il caso all'autorità di vigilanza.

Riconvocazione, sanzione

Art. 41 ¹ Il Consiglio patriziale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

² Se Il Consiglio patriziale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente del Consiglio patriziale procede ad una nuova convocazione.

³ Se per due volte consecutive il Consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, si procede come all'art. 40 cpv. 2.

Funzionamento

Art. 42 ¹ Le sedute del Consiglio sono pubbliche e sono dirette dal presidente del Consiglio patriziale o da chi ne fa le veci.

² L'Ufficio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.

³ I membri dell'Ufficio possono prendere parte alla discussione solo a nome dell'Ufficio e a sostegno delle proposte dell'Ufficio stesso.

⁴ Il pubblico assiste in silenzio, non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

⁵ Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.

⁶ Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere la seduta; in questo caso egli è tenuto a far rapporto all'autorità di vigilanza per i provvedimenti adeguati.

Messaggi

Art. 43 ¹ I messaggi al Consiglio patriziale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente ai consiglieri patriziali, almeno trenta giorni prima della seduta.

² Salvo i casi dove è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del Consiglio patriziale.

³ I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio patriziale.

Urgenza ed emendamenti

Art. 44 ¹ Il Consiglio patriziale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni.

² Nessuna proposta può essere esaminata dal Consiglio patriziale senza il preavviso dell'Ufficio.

³ È possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno.

⁴ Le proposte marginali possono essere decise seduta stante.

⁵ Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del Consiglio patriziale incaricata dell'esame del messaggio patriziale, se condivise dall'Ufficio, possono essere decise seduta stante.

⁶ Le deliberazioni adottate dall'organo legislativo convocato ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio di cui al cpv. 2 ultima frase per le proposte di emendamento a carattere sostanziale.

Sistema di voto

Art. 45 ¹ Il Consiglio patriziale vota per alzata di mano.

² Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.

Quoziente di voto

a) maggioranza semplice

Art. 46 ¹ Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

b) maggioranza qualificata

² Gli oggetti di cui alle lett. e, f, g, h dell'art. 30 devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

³ In caso di parità, nelle risoluzioni di cui cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.

⁴ I consiglieri esclusi dal voto in forza all'art. 48 a non sono computati nel numero dei presenti.

Verbale

Art. 47 ¹ Il segretario patriziale è responsabile della tenuta del verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, indicando il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

² Il contenuto relativo all'art. 47 cpv. 1 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda; quello relativo all'art. 47 cpv. 1 lett. d) è verbalizzato a parte e approvato nella seduta successiva.

³ Le risoluzioni sono firmate dal presidente del Consiglio patriziale, dal segretario e dagli scrutatori alla fine della seduta.

⁴ Per la redazione del verbale è ammesso l'ausilio di mezzi tecnici di registrazione.

⁵ Il Consiglio patriziale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.

⁶ Il verbale del riassunto delle discussioni deve essere trasmesso a tutti i consiglieri patriziali assieme ai rapporti. 18

Casi di collisione (art. 75 LOP)

Art. 48 ¹ Un consigliere non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, **partner registrati, conviventi di fatto**, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

² L'interesse di un ente di diritto pubblico **e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici** non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

³ La collisione esiste invece per gli amministratori ~~di persone giuridiche aventi scopo di lucro~~ **e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.**

Interpellanze

Art. 49 ¹ Ogni consigliere può interpellare l'Ufficio su oggetti d'interesse patriziale.

² Le interpellanze vanno presentate in forma scritta almeno 7 giorni prima della seduta.

³ L'Ufficio, di regola, risponde nella seduta stessa.

⁴ L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio.

L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica dell'Ufficio. Vi può essere una discussione generale se il Consiglio patriziale lo decide.

Mozioni

Art. 50 ¹ Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenze del Consiglio patriziale che non sono all'ordine del giorno.

² Esse devono essere immediatamente demandate per esame ad una commissione permanente o speciale, ritenuta la facoltà dell'Ufficio di allestire entro il termine dei sei mesi:

- a) un preavviso scritto oppure
- b) un messaggio a sostegno della proposta

L'Ufficio, se non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi.

³ Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha diritto di essere sentito.

⁴ L'Ufficio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.

⁵ Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.

⁶ L'Ufficio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.

Commissioni permanenti

Art. 51 ¹ Il Consiglio patriziale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

- a) della gestione
- b) delle costruzioni
- c) delle petizioni

² Ogni commissione è composta di 7 membri che stanno in carica per l'intero quadriennio. [19]

³ Ogni commissione nomina, nel suo seno, un presidente, un vice-presidente e un segretario.

⁴ Essi stanno in carica un anno e le cariche vengono rinnovate prima dell'esame degli oggetti per la prima sessione ordinaria.

⁵ Le commissioni sono convocate dal presidente con avviso scritto ai membri.

Compiti

Art. 52 ¹ La Commissione della gestione esercita le attribuzioni di cui all'art. 105 del presente regolamento. Alla Commissione della gestione si applicano, in particolare, le norme degli artt. 106 e seguenti del presente regolamento.

² La Commissione delle costruzioni ha il compito di preavvisare, dal profilo tecnico e finanziario le costruzioni e le infrastrutture e in genere le opere che il Patriziato intende realizzare.

³ La Commissione delle petizioni ha segnatamente il compito di preavvisare le dimissioni dal Consiglio patriziale, le domande di concessione della cittadinanza patriziale, le proposte di adozione e di variazione dei regolamenti e delle convenzioni, le domande di autorizzazione a stare in lite, le petizioni dirette al Consiglio patriziale e, in genere, le proposte attinenti a oggetti di natura giuridica.

Commissioni speciali

Art. 53 È facoltà del Consiglio patriziale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

Quorum

Art. 54 ¹ Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

² Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Rapporti

Art. 55 ¹ La commissione allestisce rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso l'amministrazione almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio patriziale.

² L'amministrazione trasmette immediatamente i rapporti all'Ufficio e ai singoli consiglieri.

³ Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

Attribuzione dei messaggi

Art. 56 ¹ Riservato quanto stabilito dal regolamento patriziale, l'Ufficio patriziale è l'organo competente a designare la commissione a cui sottoporre, per esame e preavviso, il messaggio e le proposte dell'Ufficio patriziale stesso.

Pubblicazione delle risoluzioni

Art. 57 ¹ Il presidente del Consiglio patriziale pubblica entro cinque giorni all'albo patriziale le risoluzioni del Consiglio patriziale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum.

² I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Referendum (art. 79 LOP, art. 75 LOC)

Art. 58 ¹ Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio patriziale di cui alle lett. b, e, f, g, dell'art. 30, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato da 1/5 dei cittadini patrizi. ~~entro un mese dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo patriziale.~~

² Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini patrizi domiciliati fuori del Comune di Biasca.

³ La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio **entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo patriziale** e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.

⁴ Entro un mese dalla presentazione, l'Ufficio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.

⁵ Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare ~~non prima di un mese, né più tardi di quattro mesi~~ **al più tardi entro 5 mesi** dalla pubblicazione all'albo della decisione.

Iniziativa (art. 79 LOP, art. 76 LOC)

Art. 59 ¹ Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. b, e, f, g dell'art. 30, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.

² I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria patriziale che ne farà immediata pubblicazione all'albo.

³ I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del Consiglio patriziale.

- ⁴ La raccolta delle firme deve avvenire entro **sessanta cento** giorni dal deposito dell'iniziativa all'amministrazione patriziale.
- ⁵ La domanda deve essere presentata per iscritto all'Ufficio, firmata da almeno 1/5 dei cittadini.
- ⁶ Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini patrizi domiciliati fuori del Comune di Biasca.
- ⁷ Entro un mese dalla presentazione, l'Ufficio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, l'Ufficio la sottopone al Consiglio patriziale, accompagnandola eventualmente con un controprogetto.
- ⁸ Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.

Esame e decisione del Consiglio patriziale (art. 77 LOC)

- Art. 60** ¹ Il Consiglio patriziale decide previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione di regolarità e ricevibilità della domanda di iniziativa.
- ² Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio patriziale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.
- ³ Qualunque sia la forma dell'iniziativa il Consiglio patriziale può opporre un suo controprogetto. L'Ufficio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio patriziale.

Votazione popolare (art. 77 a LOC)

- Art. 61** ¹ Se il Consiglio patriziale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare ~~non prima di un mese né più tardi di quattro mesi~~ **al più tardi entro 5 mesi** dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio patriziale.
- ² Se all'iniziativa popolare il Consiglio patriziale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.
- ³ La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
- ⁴ Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti dei cittadini patrizi.

Ritiro dell'iniziativa (art. 78 LOC)

- Art. 62** ¹ I firmatari dell'iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla sia in favore di un controprogetto sia incondizionatamente.
- ² Per essere valida l'autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle firme.
- ³ L'iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione all'albo patriziale della risoluzione del Consiglio patriziale di non adesione all'iniziativa.
- ⁴ Il presidente del Patriziato pubblica immediatamente all'albo patriziale il ritiro dell'iniziativa.

Norme sussidiarie

- Art. 63** Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

CAPO III

L'Ufficio patriziale

Composizione (art. 81 LOP)

Art. 64 ¹ L'Ufficio patriziale si compone di cinque membri, compreso il Presidente.

² Il Presidente deve avere il proprio domicilio in Biasca.

Competenza in generale (art. 92 LOP)

Art. 65 ⁶ **L'Ufficio patriziale:**

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza del Consiglio patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione al Consiglio patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) (abrogato)
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Competenza in particolare (art. 93 LOP)

Art. 66 **L'Ufficio patriziale, in particolare:**

- a) organizza il buon governo dei bei patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le tasse di cancelleria.

Vice-Presidente e commissioni

Art. 67 ¹ Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice – Presidente.

² Esso designa nel suo seno o fuori i seguenti delegati:

- a) delegato(i) all'assemblea dell'Alleanza patriziale ticinese (ALPA)
- b) delegato(i) nella Comunità dei Patriziati della Riviera
- c) altri delegati in enti di diritto pubblico o privato di cui il Patriziato fa parte.

³ Può inoltre designare nel suo seno o fuori le Commissioni necessarie all'esame di oggetti particolari.

⁴ Le Commissioni, di regola, analizzano i settori dell'amministrazione loro affidati e propongono le misure da adottare.

Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

⁵ Un membro dell'Ufficio patriziale deve far parte della Commissione in qualità di Presidente.

Luogo

Art. 68 L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

Convocazione delle sedute; direzione (art. 94 lett. b LOP)

Art. 69 ¹ L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.

² L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;

b) su istanza di almeno due quinti dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice-Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

³ Per le sedute straordinarie, i membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

⁴ Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del vice-Presidente le sedute sono dirette dal Membro più anziano per carica, subordinatamente per età.

⁵ Il Presidente o chi ne fa le veci veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

⁶ Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Votazioni (art. 94 lett. d LOP)

Art. 70 ¹ Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.

² Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Validità della seduta(art. 96 LOP)

Art. 71 ¹ L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione.

² Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Frequenza (art. 97 LOP)

Art. 72 ¹ La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

² L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.— per seduta dall'Ufficio patriziale.

Validità delle risoluzioni

Art. 73 ¹ Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.

² Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

³ In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

⁴ Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta decide la sorte.

Revoca (art. 98 LOP)

Art. 74 Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Collisione (art. 99 LOP)

Art. 75 Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 48 del presente regolamento. 

Divieto di prestazione (art. 100 LOP)

Art. 76 Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.

Verbale; contenuto; approvazione (art. 94 lett. e. LOP)

Art. 77 ¹ Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante.

² Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

³ Ogni membro dell'Ufficio patriziale può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

⁴ Il verbale viene letto, approvato e firmato dal Presidente e dal segretario nella seduta successiva.

Norme varie

Obbligo di discrezione (art. 94 lett. f. LOP)

Art. 78 I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Ispezione e rilascio di estratti (art. 94 lett. f. LOP)

Art. 79 ¹ I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

² Lo stesso diritto spetta alle commissioni del Consiglio patriziale per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

³ Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle del Consiglio patriziale.

⁴ Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

⁵ Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Tassa di cancelleria

Art. 80 ¹ Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.

² Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Lavori e forniture

Art. 81 L'Ufficio patriziale è sottoposto all'applicazione della vigente Legge sulle Commesse Pubbliche. ^[21]

Spese non preventivate (art. 93a LOP)

Art. 82 L'Ufficio patriziale può fare spese non preventivate, senza il consenso del Consiglio patriziale, fino ad un importo annuo complessivo di ~~fr. 10'000.—~~ ^[9] CHF 20'000.00

CAPO IV

Il Presidente dell'Ufficio patriziale

Compiti in generale

Art. 83 ¹ Il Presidente rappresenta il Patriziato, presiede le riunioni dell'Ufficio patriziale e dirige l'amministrazione con le competenze conferitegli dalla legge.

² Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni patriziali, vigila sull'attività dei dipendenti e nei casi urgenti prende i provvedimenti necessari, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica dell'Ufficio patriziale.

³ Se il Presidente ritiene una risoluzione dell'Ufficio patriziale contraria alle leggi e al Regolamento, ne informa immediatamente l'Autorità superiore.

Compiti in particolare

Art. 84 Al Presidente spettano in particolare, le seguenti incombenze:

- a) custodire il sigillo patriziale, del cui uso è responsabile;
- b) ricevere la corrispondenza, le petizioni, i rapporti, le istanze indirizzate alle autorità patriziali, e dirigerle agli organi competenti, per i loro incombenzi;

- c) rilasciare, in unione al Segretario, i certificati attestanti lo stato di patrizio e ogni altro attestato o estratto da verbali, nel modo consentito dalla legge;
- d) firmare, in concorso con il Segretario, gli atti del Patriziato;
- e) ordinare l'esposizione degli atti governanti e degli avvisi di convocazione.

Assenza

Art. 85 ¹ In caso di assenza, di malattia o di impedimento, il Presidente è supplito nelle sue funzioni, dal vice-Presidente e, in assenza di questi, dal Membro più anziano per carica, subordinatamente per età, fra i presenti.

² Nei casi urgenti, che esigono l'intervento dell'Ufficio patriziale o del suo Presidente, qualsiasi Membro presente, deve provvedere in loro vece, facendo immediato rapporto al Presidente.

³ Se non è data l'urgenza, qualunque Membro che venisse a conoscenza dei fatti interessanti l'Ufficio patriziale è in obbligo di rendere edotto il Presidente.

CAPO V

I Dipendenti Del Patriziato

Nomina; concorso (art. 101 LOP)

Art. 86 ¹ L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:

- a) il/la segretario/a
- b) l'usciera

² La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.

³ Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

⁴ L'Ufficio patriziale può inoltre far capo a personale ausiliario che viene assunto annualmente o periodicamente a dipendenza delle necessità. [25]

Periodo di prova

Art. 87 ¹ Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova.

² Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni.

³ Durante il periodo di prova il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con 30 giorni di preavviso.

Scioglimento rapporto di lavoro

Art. 88 Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con il preavviso di 6 mesi.

Requisiti di base [26]

Art. 89 I candidati alla nomina devono adempiere i seguenti requisiti di base:

- a) cittadinanza Svizzera;
- b) preferibilmente stato di patrizio;
- c) condotta irreprensibile e incensurata;
- d) costituzione fisica compatibile con la funzione;
- e) formazione professionale e attitudini contemplate nella descrizione della funzione individuale.

Incompatibilità

Art. 90 I dipendenti del Patriziato sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

- a) Per carica:

I dipendenti del Patriziato non possono assumere la carica di membro dell'Ufficio patriziale né far parte della Commissione della Gestione; fa eccezione la carica di segretario quando è svolta da un membro dell'Ufficio patriziale.

- b) Per parentela:

La carica di segretario è incompatibile nei confronti del Presidente dell'Ufficio patriziale per i casi di cui all'art. 84 LOP, nonché, limitatamente al primo grado, al coniuge, al partner registrato, al convivente di fatto anche nei confronti dei membri dell'Ufficio patriziale. Verificandosi tale incompatibilità egli decade immediatamente dalla carica.

Doveri di servizio

Art. 91 ¹ I dipendenti ed il personale ausiliario devono adempiere con zelo ed assiduità ai lavori inerenti la carica. ^[27]

² Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Segreto d'ufficio

Art. 92 ¹ I dipendenti ed il personale ausiliario sono tenuti al segreto d'ufficio. ^[28]

² Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Il segretario/la segretaria ^[29]

Art. 93 ¹ Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati previsti dal relativo mansionario allestito dall'Ufficio patriziale.

² In particolare il segretario:

- a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
- b) redige il verbale del Consiglio patriziale e dell'Ufficio patriziale; ^[10]
- c) è responsabile dell'archivio e della classificazione di tutti i documenti del Patriziato.

³ Requisiti formali:

- maturità commerciale (Scuola Cantonale di Commercio) o AFC con maturità.
- attestato di abilitazione alla carica di segretario comunale (o impegno a conseguirlo).
- attestato per la formazione di apprendisti in azienda (o impegno a conseguirlo).

⁴ Retribuzione:

Il segretario viene inserito nelle classi di stipendio ~~dalla 24 alla 25~~ **dalla 3 alla 5** definite nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

La retribuzione individuale è decisa dall'Ufficio patriziale.

Il segretario usufruisce degli ulteriori diritti contemplati dal Regolamento organico dei dipendenti dello Stato. ^[22]

L'usciera patriziale ^[30]

Art. 94 ¹ L'usciera è alle dipendenze dell'Ufficio patriziale, veglia all'osservanza delle leggi e dei regolamenti patriziali. I suoi compiti sono previsti nel mansionario allestito dall'Ufficio patriziale.

² A lui vengono affidati compiti di manutenzione del territorio e di beni del Patriziato.

L'usciera ha inoltre il compito del mantenimento del magazzino e degli attrezzi di proprietà del Patriziato.

Ha l'obbligo di segnalare e di intervenire tempestivamente in caso di abusi di ogni genere che avvengono sul territorio del Patriziato.

³ Requisiti formali:

- AFC (orientamento artigianale);
- Licenza di condurre cat. B;
- Attestato di abilitazione al taglio con motosega (o impegno a conseguirlo);
- Permesso d'uso esplosivo A e B (o impegno a conseguirlo).

⁴ Retribuzione:

L'usciera viene inserita nelle classi di stipendio ~~dalla 19 alla 22~~ **2 alla 4** definite nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

La retribuzione individuale è decisa dall'Ufficio patriziale.

L'usciera usufruisce degli ulteriori diritti contemplati dal Regolamento organico dei dipendenti dello Stato. ^[23]

Personale ausiliario ³¹

Art. 95 ¹ Il personale ausiliario deve svolgere le mansioni attribuite dall'Ufficio patriziale.

² Il personale ausiliario è responsabile delle attrezzature, delle apparecchiature e delle macchine ad esso affidate.

³ Il personale ausiliario ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Ufficio patriziale quando vengono constatate situazioni che potrebbero causare danni ai beni patriziali o abusi sul territorio del Patriziato.

⁴ Requisiti formali:

- stabiliti dall'Ufficio patriziale.

⁵ Retribuzione:

Il personale ausiliario è inserito nelle classi di stipendio dalla ~~15 alla 24~~ **1 alla 3** definite nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

La retribuzione individuale è decisa dall'Ufficio patriziale.

Il personale ausiliario usufruisce degli ulteriori diritti contemplati nel Regolamento sul personale ausiliario dello Stato.

Assicurazioni; rincarò

Art. 96 ¹ Nei limiti delle specifiche normative, i dipendenti sono assicurati in base alla Legge sull'AVS, AI, IPG, AD e alla Legge sulla previdenza professionale e al pagamento dei relativi contributi e quote.

² Rincarò:

~~Tutti gli stipendi possono essere adeguati annualmente al rincarò analogamente ai dipendenti statali.~~

Gli stipendi sono adeguati all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

³ L'adeguamento degli stipendi è stabilito dall'Ufficio patriziale al 1. gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo di novembre dell'anno precedente.

⁴ L'Ufficio patriziale può decidere di adeguare interamente o parzialmente gli stipendi al rincarò oppure può stabilire il pagamento di una indennità completa parziale o totale.

Trasferte e missioni

Art. 97 Per missioni d'ufficio autorizzate i dipendenti e gli ausiliari percepiscono le indennità seguenti:

- per pranzo fr. 15.—
- per pranzo + pernottamento fr. 30.—

Provvedimenti disciplinari (art. 102 LOP)

Art. 98 ¹ La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.—;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

² L'applicazione di ogni provvedimento disciplinare deve essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

³ Ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato e notificato per iscritto all'interessato. I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

⁴ Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo.

CAPO VI

Onorari, diarie e indennità

Emolumenti

Art. 99 I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- presidente fr. 1'500.— fr. 2'000.—
- vice-presidente fr. 1'000.— fr. 1'800.—
- membro fr. 800.— fr. 1'500.—

Indennità di seduta

Art. 100 ¹ I membri dell'Ufficio patriziale, della Commissione di Gestione e di eventuali altre Commissioni del Consiglio patriziale ricevono fr. 30.— fr. 50.— quale indennità di seduta. ¹¹¹

² I membri del Consiglio patriziale ricevono fr. 50.— per la partecipazione alle sedute del Consiglio patriziale.

Altre indennità

Art. 101 Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate i membri dell'Ufficio patriziale e delle Commissioni ricevono le seguenti indennità:

- a) per seduta fr. 30.— fr. 50.—
- b) per mezza giornata fr. 50.— fr. 100.—
- c) per una giornata fr. 80.— fr. 150.—
- d) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

CAPO VII

Conti – esame della gestione – commissione della gestione

Conti

Art. 102 Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernete la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei Patriziati.

Diritto di firma; pagamenti; riscossioni (art. 111 LOP)

Art. 103 ¹ I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario.

² Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

³ Il segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il ~~Vice-Presidente~~ un membro dell'Ufficio patriziale per le operazioni relative ai conti correnti.

Contabilità (art. 113 LOP)

Art. 104 La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.

¹¹² Commissione della gestione; attribuzioni (art. 114 LOP)

Art. 105 La Commissione esamina e si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del Consiglio patriziale in virtù dell'art. 30 del presente Regolamento quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra Commissione; ¹¹³
- c) sul consuntivo.

Incompatibilità (art. 115 LOP)

Art. 106 Non possono far parte della Commissione:

- a) membri dell'Ufficio patriziale;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale e il segretario.

Collisione (art. 116 LOP)

Art. 107 ¹ Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale può far parte della Commissione della gestione.

² Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Rapporti

Art. 108 ¹⁴ (art. 117 LOP)

¹ La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio patriziale.

² Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

³ Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

⁴ Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi al Consiglio patriziale.

⁵ Il Consiglio patriziale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese.

⁶ Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Altre funzioni

Presidente; convocazione; numero legale; ispezione degli atti; verbale; votazione; discrezione

Art. 109 ¹ Nella sua prima seduta la Commissione nomina tra i suoi membri un Presidente (eventualmente un vice-Presidente).

² La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

³ Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

⁴ Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, la Commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

⁵ La Commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

⁶ Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

⁷ I membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della Commissione.

... ¹⁵ ²⁴

CAPO VIII

Contravvenzioni

Ammontare della multa (art. 118 LOP)

Art. 110 ¹ L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

² L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilito ad un massimo di fr. 10'000.—, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Rapporti; segnalazioni

Art. 111 (art. 119 LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'articolo 86 del presente Regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale. ¹⁸

Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Procedura

Art. 112 Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 al 123 della LOP.

TITOLO V

Regolamentazione per ordinanze – convenzioni

Ordinanze

Art. 113 ¹ L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

² Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni.

³ Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente Regolamento.

Convenzioni

Art. 114¹ Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni **di diritto pubblico con enti pubblici e privati per l'esecuzione dei suoi compiti**. ~~con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.~~

² La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

³ La stessa deve essere adottata dal Consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale. ¹¹⁶

Disposizioni **finali** ~~transitorie e abrogative~~

Entrata in vigore; ~~diramazione~~

Art. 115 ¹ Il presente Regolamento entra in vigore **dal 01 gennaio 2027 riservata l'approvazione governativa**. ~~non appena ottenuta l'approvazione governativa.~~

² ~~Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.~~

Abrogazione

Art. 116 ¹ Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento patriziale del 1968 ed il Regolamento dei dipendenti del 1966.

² Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 20 febbraio 2001 e ~~modificato dal Consiglio patriziale il 21 dicembre 2004~~ **successive modifiche** ¹¹⁷

~~Per l'Ufficio patriziale:~~

~~Il Presidente:~~

~~Mario Tatti~~

~~la segretaria:~~

~~Tiziana Rè~~

Approvato dall'Ufficio patriziale di Biasca con risoluzione n. 4446 del 16 settembre 2026

Approvato dal Consiglio patriziale di Biasca con risoluzione del XX

Approvato dalla Sezione Enti locali con risoluzione del XX

Entrata in vigore: 01.01.2027

Nuove modifiche 2026

Cambi a seguito di modifiche LOP

Cambi a seguito mod. LOC

- [1] Cpv introdotto dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [2] Lett. introdotta dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [3] Art. modificato dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [4] Cpv abrogato dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [5] Capo introdotto dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [6] Art. modificato dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [7] Art. modificato dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [8] Cpv. modificato dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [9] Art. modificato dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [10] Lett. modificata dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [11] Art. modificato dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [12] Art. modificato dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [13] Lett. modificata dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [14] Cpv. 1, 4 e 5 modificati dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [15] Art. modificato dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [16] Cpv. modificato dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [17] Cpv. aggiornato dalla Assemblea 21.12.2004, in vigore dal 21.6.2005
- [18] Rinumerazione articoli introdotta dal CP 12/13.06.2006, in vigore dal 09.09.2006
- [19] Cpv. modificato dal CP 12/13.06.2006, in vigore dal 09.09.2006
- [20] Art. introdotto dal CP 12/13.06.2006, in vigore dal 09.09.2006
- [21] Art. modificato dal CP 12/13.06.2006, in vigore dal 09.09.2006
- [22] Art. modificato dal CP 12/13.06.2006, in vigore dal 09.09.2006
- [23] Art. modificato dal CP 12/13.06.2006, in vigore dal 09.09.2006
- [24] Art. abrogato dal CP 12/13.06.2006, in vigore dal 09.09.2006
- [25] Cpv. modificato dal CP 31.01.2012, in vigore dal 01.06.2012
- [26] Art. modificato dal CP 31.01.2012, in vigore dal 01.06.2012
- [27] Cpv. modificato dal CP 31.01.2012, in vigore dal 01.06.2012
- [28] Cpv. modificato dal CP 31.01.2012, in vigore dal 01.06.2012
- [29] Art. modificato dal CP 31.01.2012, in vigore dal 01.06.2012
- [30] Art. modificato dal CP 31.01.2012, in vigore dal 01.06.2012
- [31] Art. modificato dal CP 31.01.2012, in vigore dal 01.06.2012